



BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 febbraio 2005

su richiesta del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze relativo a un disegno di legge che modifica il Decreto legge n. 7 del 25 gennaio 1999, convertito con Legge n. 74 del 25 marzo 1999 recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei paesi aderenti

(CON/2005/1)

1. Il 22 ottobre la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze una richiesta di parere relativo a una proposta di disposizioni legislative di modifica del Decreto legge n. 7 del 25 gennaio 1999, convertito con Legge n. 74 del 25 marzo 1999 (di seguito "decreto legge"), recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei paesi aderenti (di seguito "disegno di legge").
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione del Consiglio 98/415/CE del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative¹, in quanto il progetto di legge contiene disposizioni riguardanti una banca centrale nazionale (BCN). Inoltre, la BCE osserva che il compito attribuitole dall'articolo 237, lettera d) del trattato di verificare che le BCN adempiano agli obblighi da esso stesso derivanti², tra i quali il rispetto del divieto di finanziamento monetario stabilito nell'articolo 101 del trattato, rende necessario accertare che il disegno di legge rispetti tale divieto. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
3. L'articolo 1, paragrafo 1, del decreto legge attualmente autorizza il Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze a concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca

¹ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

² Si veda anche il considerando 9 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 3603/93 del 13 dicembre 1993 che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato, in GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1, secondo il quale, fermo restando il ruolo attribuito alla Commissione dall'articolo 169 del trattato, spetta alla BCE, in applicazione dell'articolo 109 F, paragrafo 9 (attuale 117, paragrafo 9) e dell'articolo 180 (attuale 237) del trattato, verificare che le BCN rispettino gli obblighi imposti dal trattato.

d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verificano circostanze imprevedute che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di ITL 2 500 miliardi (approssimativamente EUR 1,29 miliardi), quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo. Si noti che, in occasione dell'adozione del decreto legge, la BCE non venne consultata. Il presente parere fa infatti esclusivo riferimento al disegno di legge. Quest'ultimo propone di modificare il decreto legge in maniera tale che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sia autorizzato, entro l'importo complessivo di cui sopra, a concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su una o più linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore della Repubblica del Libano per un importo massimo complessivo non superiore a EUR 200 milioni.

4. Nella relazione allegata al disegno di legge si precisa che il 23 novembre 2002 il Presidente francese ha indetto una conferenza internazionale, tenutasi a Parigi, con la finalità di supportare un programma di risanamento economico per il Libano, alla quale hanno preso parte diversi rappresentanti di Stati membri della UE, di alcuni paesi non appartenenti alla UE, il FMI e la Banca mondiale. In tale occasione, il Presidente del Consiglio italiano ha promesso di versare EUR 200 milioni a sostegno degli sforzi compiuti dal Libano nel contesto del processo di stabilizzazione del Medio oriente.
5. Nella relazione si afferma che il disegno di legge si è reso necessario dal momento che il Libano non è incluso in alcun programma di risanamento economico standard del FMI in atto. Il disegno di legge è inoltre da considerarsi appropriato poichè a) il Libano è membro del FMI e con esso vanta una relazione stabile; b) il FMI ha accolto positivamente gli sforzi compiuti dal Libano e il sostegno offerto dalla comunità internazionale alla conferenza di Parigi; e c) il FMI ha confermato la sua volontà, in occasione della medesima conferenza, di cooperare strettamente con le autorità libanesi. Ancora, nella relazione si dichiara che, dal punto di vista fiscale, le disposizioni contenute nel disegno di legge a) non incidono sul bilancio dello Stato italiano dal momento che esso prevede la possibilità di uscite imprevedute nel quadro di limiti precedentemente approvati; e b) non inciderebbero sul bilancio dello Stato italiano neanche se il finanziamento provenisse direttamente dal Governo italiano, per il fatto che esso, in quanto credito, costituirebbe una voce finanziaria non rilevante ai fini dell'indebitamento netto italiano, conformemente alle norme contabili comunitarie. Infine, nella relazione si afferma che lo stato patrimoniale e il conto economico della Banca d'Italia sono "completamente preservati dalla piena garanzia concessa del Ministero dell'Economia e delle Finanze".
6. La BCE è consapevole del fatto che il disegno di legge riguarda un impegno finanziario di portata minima assunto dall'Italia al fine di fornire sostegno a un paese che si sta risollestando da un periodo difficile della sua storia. Tuttavia, il disegno di legge deve essere esaminato dal punto di vista della sua conformità con il divieto di finanziamento monetario contenuto nell'articolo 101 del

trattato che, fra le altre cose, proibisce la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte delle BCN a favore delle amministrazioni statali. Già nel 1993 il Comitato dei Governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea aveva preso atto del fatto che tale divieto è di fondamentale importanza al fine di assicurare che la politica monetaria non sia ostacolata nel perseguimento del proprio obiettivo principale, il mantenimento della stabilità dei prezzi. Inoltre, il finanziamento del settore pubblico da parte delle banche centrali attenua gli incentivi per una disciplina di politica fiscale³. Pertanto il divieto in questione deve essere interpretato in maniera restrittiva, fatte salve solo alcune limitate esenzioni contenute nell'articolo 101, paragrafo 2, del trattato e nel Regolamento del Consiglio (CE) n. 3603/93. L'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento afferma che "qualsiasi finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti dei terzi" costituisce una "forma di facilitazione creditizia", proibita dall'articolo 104 (attuale 101) del trattato. Il regolamento contiene anche un numero di esenzioni, esplicite e limitate, dal divieto di finanziamento monetario. In particolare, l'articolo 7 prevede che "il finanziamento da parte [...] delle banche centrali nazionali degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti del Fondo monetario internazionale [...] non è considerato come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 104 del trattato". Il considerando 14 giustifica l'esistenza di tale esenzione dichiarando che risulta opportuno autorizzare il finanziamento da parte delle banche centrali degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti del FMI in quanto tale finanziamento si traduce in crediti esteri che hanno tutte le caratteristiche di un'attività di riserva.

7. Nella relazione si afferma che, in virtù del disegno di legge, la Banca d'Italia attiverrebbe linee di credito nei confronti del Libano per rispettare l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio italiano di versare EUR 200 milioni a sostegno dello stesso. Pertanto, l'intento del disegno di legge può essere considerato essere quello di autorizzare il "finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti dei terzi", proibito dall'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento del Consiglio (CE) n. 3603/93, sopra menzionato. Di conseguenza, è fondamentale stabilire se il disegno di legge ricada o meno nell'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 7. Più specificamente, la questione giuridica da chiarire è se l'attivazione di linee di credito a favore del Libano da parte della Banca d'Italia possa essere considerata un finanziamento della Banca d'Italia di un'obbligazione assunta dallo Stato italiano "nei confronti del FMI". Sebbene la BCE prenda atto del favore con il quale FMI ha accolto il sostegno al Libano da parte della comunità internazionale, essa nota che il Libano non è incluso in alcun programma di risanamento economico del FMI in atto. Il fatto che il disegno di legge apporti modifiche alla legge recante "disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei paesi aderenti" non modifica la natura dell'obbligazione oggetto dello stesso. I fatti a disposizione, tra cui le specifiche disposizioni del

³ Si veda la lettera al Presidente della Commissione delle Comunità europee Delors, del 20 aprile 1993.

disegno di legge che identificano il Libano quale diretto beneficiario del finanziamento in questione, indicano che l'impegno del Governo italiano verso il Libano non deriva da alcuna obbligazione dello Stato italiano nei confronti del FMI, così come risulta chiaro che l'attivazione di una linea di credito a favore del Libano da parte della Banca d'Italia non si tradurrebbe in alcuna pretesa nei confronti del FMI, nè dei programmi dallo stesso gestiti. Di conseguenza, tale finanziamento non dovrebbe essere considerato quale adempimento di obbligazioni nei confronti del FMI e l'esenzione di cui all'articolo 7 non può venire invocata per consentire alla Banca d'Italia di effettuare il finanziamento proposto a favore del Libano, così come stabilito nel disegno di legge. Inoltre, sembra che le linee di credito a favore del Libano da attivarsi da parte della Banca d'Italia sarebbero denominate in euro. Un tale prestito denominato in euro non avrebbe quindi le caratteristiche di un'attività di riserva, come menzionato nel considerando 14. In conclusione, l'attivazione di una linea di credito a favore del Libano da parte della Banca d'Italia in conformità del disegno di legge violerebbe così il divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 101 del trattato.

8. Il presente parere sarà pubblicato sul sito Internet della BCE in seguito alla presentazione formale del disegno di legge al Parlamento da parte del Governo italiano. In ogni caso esso sarà pubblicato al più tardi trascorsi sei mesi dalla data della sua adozione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 febbraio 2005.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET